



COMUNE DI MONTESILVANO

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI "STREET ART"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 13 del 18.02.2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI "STREET ART"

Art. 1 – Definizioni

Per "Street Art" o "Arte di strada" si intende un movimento artistico che si manifesta da parte di artisti, spesso celati da pseudonimi, in luoghi pubblici illegalmente o in appositi spazi pubblici autorizzati, che si esprimono con temi, forme e linguaggi diversi. Esempi di *Street Art* o Arte di strada sono, a titolo indicativo e non esaustivo il Graffiti, l'*Aerosol-art*, i Graffiti-Logo, lo *Stencil* Graffiti, i *Writing*, i *Posters*, i *Murales*, la *Street Art 3D*, la *Sticker art*, la *Urban art*. Nel presente Regolamento si farà riferimento all'espressione più generica di Street Art o, in alternativa alla sua espressione italiana di Arte di strada, esercitata in appositi spazi pubblici autorizzati.

Per "bellezza" si intende in questo Regolamento non solo il contrasto al vandalismo in città sotto forma di un uso lecito dell'Arte di strada in luoghi pubblici autorizzati, ma anche il miglioramento del degrado di zone periferiche della città, nonché l'abbellimento di zone non degradate, il tutto nel segno della valorizzazione della creatività di artisti preferibilmente giovani.

Art. 2 - Principi

Il Comune di Montesilvano intende riconoscere ed adottare un Regolamento che prenda atto della *Street Art* Arte di strada come una forma di espressione della creatività specialmente giovanile. Attraverso il presente Regolamento non solo si intendono valorizzare le diverse modalità con le quali l'Arte di strada può manifestarsi, ma anche legalizzare i conseguenti interventi derivanti da queste manifestazioni nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 – Finalità

Con questo Regolamento l'Amministrazione intende ribadire la sua contrarietà a qualunque forma di *Street Art* illegale e, pertanto, si impegna ad avviare un rapporto costruttivo con tutti coloro che operano in questo ambito espressivo, soprattutto con i giovani, affinché si possa instaurare un dialogo virtuoso all'insegna della bellezza. Le tecniche attraverso le quali l'Arte di strada potrà consentire ai suoi artisti di esprimersi, possono essere non solo quelle che rimandano alle manifestazioni artistiche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento, ma anche alle altre tecniche innovative volte a sperimentare nuovi materiali e risultati estetici.

Art. 4 – Definizione degli spazi

Il presente Regolamento ha come oggetto la realizzazione di opere di Arte di strada realizzate in spazi pubblici che possono essere ricondotti ad aree, muri di edifici, recinzioni fisse o di cantiere, mezzi di trasporto, cassonetti e su qualunque altro spazio autorizzato dal Comune.

Le opere d'Arte di strada sono ammesse nel rispetto congiunto dei seguenti requisiti:

- a) sugli spazi destinati a questo tipo di attività artistica e rigorosamente inclusi nell'elenco degli spazi censiti secondo il successivo art. 5;
- b) a quei cittadini in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7;

Negli spazi assegnati dovranno essere rispettate: le norme di igiene, di sicurezza e di decoro urbano, nonché lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere.

Art. 5 – Elenco degli spazi da destinare all'esercizio dell'Arte di strada

Gli spazi di proprietà comunale da destinare all'esercizio dell'Arte di strada verranno individuati e selezionati dal Settore Urbanistica, che avrà cura di verificare il rispetto delle normative paesaggistiche ed urbanistiche, nonché di redigere un dettagliato elenco, corredato da un'apposita mappa, estratti planimetrici ed eventuali fotografie.

Il suddetto elenco deve essere approvato da un apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Allo stesso modo altri Enti di diritto pubblico e privato, nonché i privati cittadini, possono mettere a disposizione propri spazi, presentando al Comune un'apposita autorizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto giuridicamente legittimato a disporre dello stesso, fornendo l'esatta ubicazione dello spazio messo a disposizione, ed un'adeguata documentazione fotografica.

Tutti i beni non comunali concessi per l'esercizio dell'Arte di strada saranno aggiunti all'elenco di quelli pubblici già individuati di cui al comma 1 del presente articolo.

La giunta comunale può individuare anche i "Muri palestra", ovvero spazi che possono essere utilizzati liberamente da tutti coloro che intendono avvicinarsi all'Arte di strada e, comunque, dotati di autorizzazione di cui al successivo art. 7. In ogni caso codesti spazi dovranno essere utilizzati esclusivamente a scopi artistici,

decorativi, evitando le attività di deturpazione e vandalismo, pena la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dell'elaborato a carico degli esecutori.

La durata e la permanenza delle opere sui "Muri palestra" sono a discrezione degli utilizzatori che ne faranno uso, facendo in modo di dare a tutti uguale possibilità di esprimersi.

Gli utilizzatori dei "Muri palestra" si impegneranno periodicamente a ripulire gli spazi riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili.

Su ciascun spazio, comunale e non, incluso nell'elenco degli spazi destinati all'Arte di strada, compreso i "Muri palestra", verrà applicata un'apposita targa che ne certificherà la destinazione.

La giunta comunale può anche riservarsi spazi da utilizzare in via esclusiva per la realizzazione di opere nell'ambito di manifestazioni organizzate o patrocinate dell'Ente.

E' facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero dei soggetti privati di cui sopra, sottrarre uno spazio alla destinazione all'Arte di strada; in tal caso la cancellazione delle opere ed il ripristino dello *status quo ante* sarà effettuata a cura e spese dell'ente proprietario.

Art. 6 - Spazi esclusi

Non possono per alcun motivo essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 5 gli edifici di interesse Storico, Artistico e Culturale, nonché gli edifici e le aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale e architettonico, ai sensi del D. Lgs. 42/2006.

In caso di ubicazione delle opere lungo le strade, al fine di garantire la sicurezza stradale, saranno analogicamente applicati le limitazioni e i divieti previsti dall'art. 23 c. 1, 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 e le distanze previste dall'art. 51 DPR 495/1992, nonché quanto previsto nelle norme contenute da eventuali regolamenti comunali.

Gli spazi riportati nell'elenco di cui all'art. 5 rappresentano esclusivamente quelli nei quali è consentita la realizzazione di opere di Arte di strada, l'esecuzione di un qualunque intervento di Arte di strada in spazi non inclusi nell'elenco di cui all'art. 5 è considerato illecito e condannato al risarcimento del danno causato.

Art. 7–Autorizzazione degli spazi

I soggetti singolarmente o riuniti in gruppi, formali ed informali che intendono praticare l'Arte di strada devono inoltrare la richiesta all'Ufficio Urbanistico. Il modulo della richiesta, da compilare e sottoscrivere, è anche scaricabile nella sezione "Modulistica" del sito ufficiale del Comune di Montesilvano all'indirizzo Internet <http://www.comune.montesilvano.pe.it/>. Il modulo prevede l'assunzione, con idonea assicurazione, da parte del richiedente, di tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'opera, nonché l'impegno a rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

Qualora la richiesta di cui al precedente comma del presente articolo, venisse presentata da un gruppo di artisti, l'autorizzazione e tutta la documentazione a corredo della istanza dovranno essere intestate al referente responsabile del gruppo.

La richiesta avanzata da minorenni o da gruppi di minorenni o da gruppi in cui sono presenti anche minorenni, deve anche essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la podestà genitoriale.

L'Amministrazione dal canto suo avrà l'obbligo di rispettare la legge sulla Privacy relativamente ai dati personali del richiedente o dei richiedenti.

L'Ufficio Urbanistica, qualora la documentazione risultasse regolare, rilascerà al richiedente un documento da esibire in casi di controllo da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Nel documento verrà riportato un codice di riconoscimento.

Una volta assegnato lo spazio da parte dell'Ufficio Urbanistico, lo stesso farà apposita comunicazione alla Polizia Municipale dell'assegnazione dello spazio, dei nominativi degli artisti ed il periodo definito nel quale lo spazio è stato assegnato.

L'Ufficio Urbanistica avrà la competenza della gestione dell'elenco di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed alle successive iscrizioni e cancellazioni su istanza di parte ovvero d'ufficio nelle ipotesi di decadenza di cui al successivo art. 9.

Art. 8–Modalità di assegnazione degli spazi

L'assegnazione degli spazi ai richiedenti, singoli o associati, avverrà su discrezionalità dell'Amministrazione, che terrà conto del numero dei richiedenti ovvero della qualità artistica degli stessi.

L'assegnazione dello spazio ha durata semestrale ed è rinnovabile, compatibilmente con il procedimento di cui al precedente comma, tenuto conto delle esigenze di manutenzione dell'immobile e della destinazione d'uso del bene.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello degli spazi previsti dall'apposito elenco, è facoltà del Comune procedere mediante turnazioni con cadenza trimestrale, sempre che risultino disponibili spazi che si siano liberati da assegnazioni precedenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ovvero, in alternativa, mediante valutazione della qualità artistica delle opere più significative dei richiedenti da parte di un'apposita commissione, ove istituita ai sensi del successivo art. 11.

E' sempre facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero ai soggetti privati di cui sopra, sottrarre uno spazio alla destinazione all'Arte di strada; in tal caso la cancellazione delle opere ed il ripristino dello *status quo ante* sarà effettuata a cura e spese dell'ente proprietario.

Ogni singolo artista sarà responsabile della superficie assegnata e risponderà direttamente dei danni e delle attività non artistiche che vi saranno realizzate. Nel caso di gruppi di artisti, sarà considerato il titolare dell'autorizzazione l'assegnatario dello spazio e, quindi, responsabile del diligente utilizzo.

Gli spazi di cui al presente articolo, in caso di progetti speciali, potranno essere assegnati solo dopo l'adesione al progetto comunale e la valutazione, da parte di un'apposita commissione, ove istituita ai sensi del successivo art. 11, delle capacità tecnico-artistiche dei richiedenti sulla base di un curriculum artistico, la presentazione di un *book* fotografico delle opere già realizzate e/o del proprio *sketchbook*.

Art. 9 - Cura e responsabilità degli spazi assegnati

A norma dell'art. 7, comma 1, il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento; il Comune, inoltre, non è responsabile neppure nei casi in cui le opere realizzate dovessero risultare coperte da diritto d'autore.

L'artista assegnatario dello spazio è direttamente responsabile dello stesso, nonché delle opere ivi realizzate.

L'artista dovrà comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

Ogni artista o gruppo costituito sarà libero di invitare persone esterne, a realizzare opere di Arte di strada sugli spazi di propria pertinenza, assumendosi, sempre e comunque, la responsabilità di eventuali danni e contenuti non consoni.

Ciascun artista o gruppo costituito, inoltre, si autogestirà nella decisione di mantenere intatte, modificare o cancellare le opere realizzate.

Sarà, altresì, a piena responsabilità degli artisti, la cura estetica dello spazio loro assegnato.

Qualora lo spazio assegnato non venga dipinto in maniera organica, o versi in stato di degrado o venga utilizzato impropriamente e con finalità non artistiche, il Comune si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dell'assegnazione dello spazio, ovvero, nei casi più gravi, di procedere al ritiro del documento di autorizzazione. Ciascun artista o gruppo costituito dovrà sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere e l'eventuale cancellazione delle stesse.

Gli esecutori delle opere dovranno inoltre operare in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni pubblici e privati, ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all'esercente la potestà genitoriale entro il termine di sessanta giorni.

I contravventori saranno esclusi dall'Elenco degli autorizzati all'utilizzo degli spazi e sarà ritirato, conseguentemente, il documento di autorizzazione, per un periodo stabilito discrezionalmente dall'Amministrazione Comunale.

L'uso degli spazi individuati nell'elenco di cui all'art. 5, senza le autorizzazioni previste dal presente regolamento sarà sanzionato con una sanzione secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 10 - Cosa non è ammesso nell'esercizio dell'espressione artistica

Il Comune di Montesilvano ritiene che ogni artista possa liberamente esprimere la propria creatività artistica. Codesta libertà, però, non implica che le opere realizzate abbiano contenuti offensivi, discriminatori e contrari al decoro o alla pubblica decenza. Esse, inoltre, non debbono neppure essere un modo per veicolare messaggi pubblicitari e propagandistici espliciti o impliciti.

Qualora nell'opera si dovessero ravvisare violazioni ai sensi di questo articolo, il Comune provvederà ad ordinare l'immediata cancellazione dell'opera realizzata a spesa dei responsabili degli spazi assegnati, nonché l'eventuale ritiro del documento di autorizzazione e, nel caso, l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 11 – Valutazione dell'esperienza dell'Arte di strada

Al fine di valutare le attività artistiche autorizzate ai sensi dell'art. 7 il Comune di Montesilvano può decidere di istituire una apposita commissione formata dal Sindaco o da un suo delegato, il Dirigente del Settore Amministrativo, il Dirigente dell'Urbanistica, l'Assessore alla Cultura, un membro della maggioranza ed un membro dell'opposizione.

L'obiettivo della commissione sarà quello di integrare, migliorare ed analizzare le esperienze artistiche, nonché l'esito delle attività ad esse collegate.

La commissione di cui al presente articolo si riunisce almeno una volta l'anno.

Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso delle spese eventualmente sostenute, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.

Art. 12 - Responsabilità del Comune

Il Comune di Montesilvano si considera sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose ed a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione artistica di quanto previsto dalla presente disciplina.

Gli artisti dovranno, comunque, agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici di competenza.